n. 807

CITTA' DI SALA CONSILINA

(Provincia di Salerno)
Via Mezzacapo , n. 44 - c.a.p. 84036
sito istituzionale http://www.salaconsilina.gov.it - **p.e.c.** protocollo.salaconsilina@asmepec.it
centralino Tel. 0975 525211 - Fax 0975 525268 - Partita IVA 00502010655

DECRETO N. 3 /2019

Oggetto: Conferimento incarico Responsabile Settore Polizia Locale con posizione organizzativa ai sensi dell'art.50, comma 10, del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.17 del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali 2016/2018.

IL SINDACO

PREMESSO che il 26 maggio 2019 si è svolta la consultazione per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale;

CHE come risulta dal verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni in data 28 maggio 2019, relativo alla proclamazione degli eletti nella consultazione del 26 maggio 2019, è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco l'avv. Francesco Cavallone;

CHE in seguito alla proclamazione il neoeletto sindaco acquista immediatamente tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce sia quelli riferibili alle funzioni di rappresentante legale del Comune e di autorità locale previsti dall'art.50 del TUEL sia quelli riferibili ad ufficiale di Governo elencati dall'art,.54 del medesimo TUEL;

VISTO l'art.4 commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 che disciplina la distinzione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo e le funzioni di gestione della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL. (D.Lgs. n. 267/2000), che dispone "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali*";

VISTO l'articolo 109, comma 1 del TUEL che detta " *Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi*";

VISTO l'art.107,comma 2, del D.Lgs. n.267/2000 che dispone l'attribuzione ai Dirigenti di tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

VISTO il comma 3 del medesimo art.107 del T.U.E.L. che dispone l'attribuzione ai Dirigenti dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici, tra i quali in particolare ,secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai regolamenti dell'Ente:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato all'Area;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;

- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- gli atti ad esso attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti o , in base a questi, delegati dal Sindaco;

ATTESO che la macro organizzazione dell'Ente, approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n.61 del 27/3/2019, integrata con deliberazione n.76 del 10/4/2019, prevede tre AREE (Affari Generali , Finanze e Tecnica) ed un SETTORE (Polizia Locale) dotato di autonomia organizzativa e con diretta dipendenza funzionale del suo Responsabile dal Sindaco;

CHE , ai sensi dell'art.16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alla direzione delle Aree sono preposti dipendenti aventi qualifica dirigenziale o appartenenti alla categoria D o eventualmente personale esterno nominato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, mentre ai Settori sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria D;

DATO ATTO che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale che normalmente riveste la qualifica apicale di responsabile del servizio all'interno del Comune, è , altresì, responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde al Sindaco;

VISTO il C.C.N.L. del 22.01.2004 che riconosce l'autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale e la diretta dipendenza funzionale del responsabile dal Sindaco;

DATO ATTO che "*con la istituzione del Corpo di Polizia Municipale si dà vita ad una entità organizzativa unitaria e autonoma da altre strutture organizzative del Comune, è costituita da personale che riveste particolari qualifiche, a vari livelli, per l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, al cui vertice è posto il comandante che ha la responsabilità della Polizia municipale e ne risponde direttamente al Sindaco (Consiglio di Stato n.4663 del 4.09.2000 – V Sez.).*

CHE la polizia municipale, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può essere posta alle dipendenze di un dirigente amministrativo che non abbia lo status di appartenente alla polizia municipale, non può neanche essere sottoposta al segretario comunale (C.d.S. 4663/2000; C.d.S. 1359/2001; C.d.S. 1360/2001 ecc. ecc.).

CHE il principio della separazione tra le funzioni degli organi politici, a cui spettano poteri di indirizzo e controllo, e organi a cui è attribuita la gestione tecnico-amministrativa, è stato sancito dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n. 65/86 e successivamente recepito, prima nella legge di riforma delle autonomie locali (art. 51 L. n. 142/90) e poi esteso a tutta la Pubblica Amministrazione con il D.Lgs n. 29 del 1993 (art. 3) e ss.mm.ii.;

CHE per le ordinarie attività comunali l'art. 169 del T.U.E.L. prescrive che "l'organo esecutivo definisce prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, *determinando gli obiettivi di gestione* ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi ".

CHE in materia di polizia municipale è la legge che fissa i compiti e gli obiettivi che si sostanziano *nell'espletamento di una pubblica funzione* (con esplicita elencazione ...) e non di un *pubblico servizio*: per loro intrinseca natura le funzioni si "*esercitano*" a differenza dei pubblici servizi che si "*gestiscono*";
CHE è di esclusiva pertinenza del Sindaco o dell'Assessore delegato la scelta di eventuali obiettivi particolari, obiettivi che nell'esercizio delle funzioni di polizia locale prendono il nome di "direttive" ex art. 2 della L. n. 65/86, tipici atti di indirizzo con cui *si individuano compiti e obiettivi da realizzare;*

CHE il combinato disposto degli artt. 2 e 9 della L. n.65/86, che configura il rapporto diretto tra comandante e sindaco (o assessore delegato), con conseguente esclusione di eventuali forme di sott'ordinazione gerarchica del primo ad altre figure dirigenziali della burocrazia locale, ha come diretta conseguenza che la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, deve seguire un iter "diverso" dall'ordinario che è quello disposto dall' art. 9 L. n. 65/86 ed è anch'esso di pertinenza del Sindaco, non compete ad altri organi, né il Sindaco in tema di P.M. può delegare ad altri dirigenti o organi le sue funzioni, giacché lo stesso art. 2 della L.65/86 consente al Sindaco di affidarle soltanto ad *un assessore da lui designato* e non ad altri, così che deve escludersi che questi possano rientrare tra gli atti delegabili in forza di legge ad un dirigente amministrativo (TAR Veneto 04.06.98 n. 868; Trib. Nocera Inferiore Ord. del 16.06.2000; Consiglio di Stato Sez. V, Sent. N. 4663 del 28.03.2000, Trib. Sassari 12.11.2000) o ad una commissione;

CHE vigenti gli artt. 2 e 9 della L.n. 65/86 il Sindaco, ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato, è tenuto a valutare le funzioni svolte dal comandante della polizia municipale, potendosi comunque avvalere a supporto della valutazione resa dall'OIV;

CHE dal quadro normativo complessivo emerge chiaramente il ruolo particolare che assume il settore di polizia municipale nell'ambito della struttura organizzativa del Comune, per le delicate funzioni locali e statali che assolve, e la necessaria qualificazione professionale richiesta al personale addetto, qualificazione che non può essere facilmente acquisibile se non dopo aver seguito corsi di formazione e di aggiornamento solitamente previsti ed avviati con apposite leggi regionali, competente ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 65/86;

VISTO il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 sottoscritto lo scorso 21 maggio 2018;

VISTI i commi 3, 4, 5 e 7 dell'art.17 " Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative" del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 che stabiliscono :
"3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.
..omissis....
7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14."

VISTO l'art. 13 "Area delle posizioni organizzative" che al comma 2 stabilisce "*Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;..omissis....;*

VISTO l'art.15 "Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato" che al comma 3 stabilisce " *Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità*";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 31/7/1999 con la quale è stato istituito il servizio di Controllo interno o nucleo di valutazione e che con deliberazione di G.C. n.9 del 21/1/2002 è stato approvato il Regolamento sul funzionamento di detto Nucleo oggi OIV successivamente modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 88 del 14/06/2007 e n.228 del 20/11/2010;

DATO ATTO che l'indennità di posizione e di risultato al responsabile di posizione organizzativa è assegnata ai sensi del citato Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 19/10/2001 in conformità all'art.3 dell'Ordinamento professionale contenuto nel C.C.D.I.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 28/09/2011 ad oggetto "Sistema premiante e sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzative" che è stato confermato con deliberazione n. 107 del 20/5/2019 rinviando, per i motivi di opportunità legati alla consultazione elettorale amministrativa , l'approvazione di una nuova metodologia per la valutazione dei risultati e della prestazione lavorativa dei dirigenti e dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa e per la graduazione delle posizioni organizzative;

CONSIDERATO che per la nomina di Responsabile del Settore di Polizia Locale l'agente di polizia municipale Andrea LASALA, categoria giuridica C, posizione economica C/5, è in possesso dei requisiti professionali che lo rendono idoneo all'incarico ed alla funzione di Vice Comandante della Polizia Locale di Sala Consilina, garantendo con ciò l'Ente sotto il profilo della qualificazione professionale nonché della competenza e conoscenza della materia, delle capacità e delle attitudini rispetto alla posizione organizzativa che si intende coprire;

CHE nel corso degli anni ha svolto le mansioni assegnategli con abnegazione e professionalità, affrontando con competenza le problematiche insorte sul territorio;

DATO ATTO che la nomina del suddetto dipendente di categoria C è possibile in quanto:
- il Settore Polizia Locale dotato di autonomia organizzativa e con diretta dipendenza funzionale del suo Responsabile dal Sindaco è privo di dirigenti;
- pur essendo in dotazione, non é in servizio alcun dipendente di categoria D nel settore della polizia municipale;
- che , pure essendo in servizio dipendenti di categoria D in altre Aree, non è possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste;
- il dipendente di categoria C individuato è in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali atteso che è in servizio dal1/1/1992 ed ha partecipato a numerosi corsi di formazione come risalta da curriculum agli atti del fascicolo personale;

CONSIDERATO che il presente incarico al dipendente di categoria C è eccezionale, in quanto l'Ente come soluzione strutturale e a regime intende avere posizione organizzativa di categoria nel settore della polizia municipale , ed è temporanea in quanto l'assegnazione della P.O. al dipendente di categoria C, proprio perché si tratta di misura derogatoria ed eccezionale, è a tempo determinato nelle more dell'imminente attivazione delle procedure di reclutamento del personale in base al piano del fabbisogno di personale 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 27/3/2019, integrata con deliberazione n.76 del 10/4/2019, che prevede la copertura dell'istruttore direttivo di vigilanza oggi D in base al nuovo CCNL Funzioni Locali 2016/2018;

CHE trattandosi di una deroga eccezionale, l'ente può assegnare il presente incarico di PO al dipendente di categoria C solo una volta e che è ammessa la reiterazione solo se siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D ;

CHE tre anni è il termine massimo di durata di ogni incarico, ai sensi dell'articolo 13 del CCNL Comparto Funzioni Locali;

CHE qualora l'incarico sia stato reiterato e, comunque, ogni volta che sia stato acquisito il personale di categoria D necessario, si potrà eventualmente procedere anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito al dipendente di categoria C;

RITENUTO opportuno, procedere all'individuazione della P.O. Responsabile di Settore Polizia Municipale;

VISTO l'art.50, comma 10, del D.Lgs.n.267/2000

D E C R E T A

1) di conferire al dipendente comunale **Andrea LASALA, agente di polizia municipale,** categoria giuridica C, posizione economica C/6, l'incarico di **Responsabile del Settore Polizia Locale** nonché la corrispondente posizione organizzativa nelle more della procedura concorsuale prevista nel piano del fabbisogno 2019/2021 e, comunque, non oltre un anno, assegnando al medesimo incaricato la responsabilità , i poteri gestionali delle risorse destinate nel PEG e la gestione del personale affidato al Settore con il potere di impegnare l'Ente verso terzi per quanto di competenza;
2) di dare atto che il settore polizia locale comprende i seguenti Servizi: a. Vigilanza; b) Coorduinamento protezione civile;
3) di dare atto che la durata annuale dell'incarico avrà decorrenza 29/5/2019 e potrà essere reiterata per una sola volta nel caso siano in corso le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D nel settore della polizia municipale;
4) di dare atto che acquisito il personale di categoria D necessario nel settore della polizia municipale, si procederà alla revoca anticipata del presente incarico conferito al dipendente di categoria C;
5) di dare atto , ai sensi dell'art.72 dello Statuto comunale, che il presente incarico può essere anticipatamente revocato nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. E' altresì revocato in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati da apposita norme.
6) di dare atto che gli obiettivi gestionali assegnati al Responsabile incaricato sono quelli desumibili di anno in anno dal Documento Unico di Programmazione e dal Piano degli Obiettivi nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse con atto formale dagli organi di governo;
7) di dare atto che gli obiettivi assegnati al Dirigente incaricato saranno quelli desumibili di anno in anno dal programma amministrativo del Sindaco, dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), dal Piano degli Obiettivi (PdO)

e dagli altri documenti di programmazione nonché quelli di volta in volta assegnati con direttive espresse anche con atto formale dagli organi di governo;

8) di attribuire al citato istruttore per il predetto periodo di affidamento dell'incarico, la retribuzione di posizione di Euro 6.000,00 annui lordi suddivisa per le mensilità cui il presente incarico si riferisce, oltre ai compensi aggiuntivi previsti dall'art.18 del CCNL 2016/2018 ai titolari di posizione organizzativa;

9) di dare atto che l'indennità di risultato verrà applicata a seguito di valutazione annuale nella misura minima definita secondo la metodologia prevista dal "Sistema premiante e sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzative";

10) di dare atto che al suddetto Responsabile incaricato sarà corrisposta l'indennità di risultato, a seguito di valutazione annuale del Sindaco su proposta di valutazione da parte del OIV;

11) di disporre la notifica del presente Decreto all'interessato che lo sottoscriverà per accettazione e la trasmissione di copia al Segretario Generale, all'Organismo Indipendente di Valutazione e al Servizio Personale, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

12) di disporre la pubblicazione del presente decreto all'albo on line per 15 giorni e la pubblicazione obbligatoria prevista dall'art.15 del D.Lgs.n.33/2013.

Sala Consilina, 28 maggio 2019

IL SINDACO
avv. Francesco Cavallone

CITTA' DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

Per accettazione

COMUNE DI SALA CONSILINA PROVINCIA DI SALERNO
Io sottoscritto Messo Comunale ho notificato il suesteso atto a
LA SALA ANDREA in
Sala Consilina, Via MEZZACAPO N.
mediante consegna a mani di PROPRIE
nella qualità di DESTINATARIO
Sala C., li 29-05-2019
IL RICEVENTE
IL MESSO COMUNALE
(ROSCIANO ANTONIO)